

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

Tra

la Società Impresa Socio-Sanitaria Veneto Orientale S.r.l. (di seguito Società), con sede a San Donà di Piave (VE) in via San Francesco n. 11 nelle persone del Presidente Ing. Domenico Contarin e dell'Amministratore Delegato Dottor Paolo Dalla Bella

e

le OO.SS. territoriali nelle persone dei Sigg.ri:

- La signora Italia Scattolin per la CGIL FP;
- Il signor Giovanni Zennaro e la Signora Greta Fontana per la UIL FPL;
- Il signor Dario De Rossi per la CISL FP;
- Le RSA Aziendali;

premessi che

- in data 27/08/2018 si è costituita la Società "Impresa Socio-sanitaria Veneto orientale srl" (Isvo in breve) con effetto il 01/09/2018;
- in data 01/09/2018 il personale in forza all'ente I.P.A.B "Casa di Riposo Monumento ai Caduti in guerra" (IPAB in breve) è stato trasferito in Isvo srl secondo quanto previsto dall'art.2112 del c.c.;
- l'INPDAP/Inps ha versato ad Isvo srl il TFR/TFS maturato in capo ai lavoratori passati dall' IPAB fino al 31/08/2018, con le modalità previste dalla Legge, TFR/TFS pertanto attualmente in azienda;
- ai sensi dell'art. 2120, commi 6 e ss del Codice Civile, "il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto";
- l'ultimo comma dell'art. 2120 del codice civile consente ai contratti collettivi ed ai patti individuali di prevedere condizioni di miglior favore.

Le Parti convengono e stipulano il presente accordo in estensione alla disciplina in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, alle norme di legge al fine di introdurre esclusivamente condizioni di miglior favore per il personale dipendente e riguarda esclusivamente il TFR/TFS maturato fino al 31/08/2018 e trasmesso dall'INPS/INPDAP ad Isvo srl.

Il lavoratore indipendentemente dall'anzianità aziendale può chiedere l'anticipazione del proprio trattamento di fine rapporto, purché maturato, anche al di fuori dei casi espressamente previsti in sede legale e contrattuale e per le seguenti fattispecie:

1. spese per ristrutturazione dell'immobile adibito o da adibire a residenza propria o dei propri figli, anche in deroga alle casistiche contemplate dalla normativa vigente;
2. spese sostenute per spese mediche ed odontoiatriche per il nucleo familiare del dipendente;
3. spese funerarie sostenute per decesso dei propri familiari, entro il secondo grado di parentela;
4. spese legate all'affidamento ed adozione di bambini comprese spese di viaggio e alloggio collegate;

mm

su

UA

TSS

FG

5. spese di studio per il dipendente e/o per il proprio nucleo familiare, comprese spese di viaggio e alloggio collegate;
6. acquisto autovettura;
7. riscatto o ricongiunzione di pregressi periodi non coperti da contribuzione previdenziale;
8. spese legali per cause di separazione e/o divorzio;
9. spese matrimoniali;
10. altre spese da valutarsi all'atto della richiesta, varie ed eventuali.

L'anticipazione sul TFR/TFS potrà essere richiesta una sola volta per un importo non superiore al 50% del trattamento cui avrebbe diritto il lavoratore in caso di cessazione, al netto di qualsivoglia di quota parte già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato. I lavoratori che hanno richiesto prestiti mediante la cessione di quote della retribuzione e non potendo richiedere anticipazione del trattamento di fine rapporto o trattamento di fine servizio in virtù del contratto di cessione sottoscritto sono esclusi dall'accordo. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 30% degli aventi titolo. In caso di più richieste concomitanti si darà priorità alla richiesta sulla base dell'anzianità di servizio.

Qualora i lavoratori avessero già richiesto e ricevuto il 70% di anticipi sul TFR/TFS, avendo i requisiti previsti dalla Legge 297/82, non potranno richiedere l'ulteriore anticipo del 50%.

Qualora il lavoratore che ha già ottenuto il 50% di anticipo del TFR/TFS come da casistiche sopracitate, dovesse richiedere un ulteriore anticipo previsto dalle norme di Legge, otterrà l'eventuale differenza sino all'ammontare complessivo massimo del 70%.

Il presente accordo avrà validità dall'anno 2021 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da una delle parti da comunicare tre mesi prima della scadenza.

Copia del presente accordo verrà depositata presso l'INL di Venezia con sistema telematico.

San Donà di Piave, il 18/03/2021

Letto, confermato e sottoscritto

Impresa Socio-sanitaria Veneto Orientale srl
Il Presidente
Ing. Domenico Contarin



L'Amministratore Delegato
Dott. Paolo Dalla Bella




Le OO.SS

Le RSA Aziendali


CGIL FP
Signora Italia Scattolin

CGIL FP



UIL FPL
Signora Greta Fontana
Signor Giovanni Zennaro


UIL FPL



CISL FP

CISL FP

Signor Dario De Rossi



Messere Messere